



Federazione Italiana
Trasporti

COMUNICATO AGLI ISCRITTI

Tretno, 16 gennaio 2018

Per cercare di fare un pò di chiarezza nel merito della circolare avente oggetto *“retribuzione riconosciuta durante le ferie”*, va chiarito che riguarda tutti i contratti di lavoro di primo livello che non trattano l’argomento FERIE.

Nel ccnl degli autoferrotranvieri tale argomento è trattato all’art.10 dell’A.N. 12.3.1980 e così ripreso all’art.5 dell’A.N. 27.12.2000.

Quindi l’incontro richiesto unitariamente in azienda è volto a capire se i suddetti articoli dei rispettivi A.N. siano rispettati dalla nostra azienda e se ci sia un’eventuale volontà da parte della nostra azienda di un possibile accordo di forfetizzazione.

In allegato troverete i sopracitati articoli e gli articoli che determinano la nostra busta paga nella parte degli istituti Nazionali.

Cordiali Saluti,

p.la FIT-CISL del Trentino
Il Segretario Regionale
(Massimo Mazzurana)



Federazione Italiana
Trasporti

(art. 10, CCNL 12.3.1980: art. 5, A.N. 27.11.2000)

1. I lavoratori hanno diritto ad un periodo annuale di ferie, con la corresponsione della retribuzione normale di cui al successivo articolo 67, comma 1 nelle seguenti misure:

- 25 giorni lavorativi per gli agenti con anzianità di servizio fino al 20° anno incluso;
- 26 giorni lavorativi per gli agenti con anzianità di servizio superiore al 20° anno e per gli agenti cui è attribuito un parametro retributivo pari o superiore a 202 della nuova scala parametrica.

2. Ogni settimana di ferie sarà ragguagliata a 6 (sei) giorni lavorativi; tuttavia, in caso di distribuzione dell'orario di lavoro su cinque giorni, ciascun giorno fruito come ferie verrà computato per 1,2 (uno virgola due).

3. Le ferie saranno ridotte, in proporzione al totale delle assenze verificatesi nell'anno al quale si riferiscono, per aspettativa o per permesso non retribuito, per chiamata di leva, per richiamo alle armi, per provvedimenti disciplinari definitivi, per detenzione.

4. Le assenze dovute ad infortunio sul lavoro non produrranno alcuna riduzione delle ferie.

5. Le assenze per altri motivi verificatesi nel corso dell'anno solare al quale si riferiscono non daranno luogo a riduzioni, se non superano nell'anno i 180 giorni. La franchigia non opererà qualora tali assenze superino complessivamente i 180 giorni; in tal caso, le ferie saranno ridotte proporzionalmente all'intera durata delle assenze. Non è ammessa la riduzione delle ferie in misura inferiore alla giornata.

6. In caso di inizio o di risoluzione del rapporto nel corso dell'anno, spetterà al lavoratore il godimento delle ferie in proporzione dei mesi di servizio prestato; la frazione di mese



Federazione Italiana
Trasporti

superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero.

7. Il trattamento di cui al presente articolo relativo al primo scaglione di anzianità (25 giorni), assorbe, fino a concorrenza, eventuali trattamenti attribuiti aziendali per lo stesso titolo.

8. Restano in vigore i trattamenti per ferie di miglior favore ai lavoratori in servizio al 31 marzo 1980.

(art. 3, A.N. 27.11.2000; art. 5, AN. 14.12.2004)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 la struttura della retribuzione mensile, distinta per parametri retributivi, è articolata come segue:

a) retribuzione tabellare, quale definita nella tabella 1, colonna A;

b) ex-indennità di contingenza, quale definita nella tabella 1, colonna B, comprensiva dell'EDR (Elemento Distinto della Retribuzione) di cui all'accordo interconfederale 31 luglio 1992, riproporzionato su 14 mensilità; c) aumenti periodici di anzianità, quali definiti nella tabella 1, colonna C, e ferma restando la disciplina di cui al **successivo articolo 69**;

d) importi del T.D.R. (Trattamento Distinto della Retribuzione) di cui al **successivo articolo 70** (tabella 1, colonna D);

e) indennità di mensa di cui al **successivo art. 71**;

f) indennità nazionale di funzione per i quadri di cui al

g) competenze accessorie unificate di cui al

h) trattamenti sostitutivi di cui al

i) assegni ad personam, eventualmente spettanti in base a norme di legge, di regolamento o di accordo e trattamento ad personam di cui al

j) assegno perequativo di cui al **successivo art.75**.



Federazione Italiana
Trasporti

2. Gli elementi retributivi di cui alle precedenti lettere costituiscono la retribuzione "normale" e sono corrisposti per 14 mensilità.
3. Vengono altresì confermate le indennità attualmente vigenti, legate ad effettive e/o particolari prestazioni, stabilite dalla contrattazione nazionale (di cui a **prossimi articoli 79, 80, 81, 82/A, 82/B, 83/A e 83/B**).

(art. 15, CCNL 23.7.1976)

1. L'importo giornaliero della retribuzione normale di cui al **precedente articolo 67, comma 1**, si determina dividendo per 30 il relativo importo mensile.
2. L'importo orario della retribuzione normale di cui al **precedente articolo 67, comma 1**, si determina dividendo l'importo della retribuzione giornaliera per l'orario medio giornaliero di lavoro stabilito dalle norme di legge o di contratto nazionale o aziendale.